

Città di SAN VITO DEI NORMANNI

(Provincia di Brindisi)

► Servizi Demografici ◀

Via San Giovanni n. 26 - Tel. e Fax 0831-955251 // Tel. 0831-955250/955256

C.A.P. 72019
P. IVA 00175480748
Cod. Fisc. 81001650746
Fax Municipio 0831 - 955230
Centralino Tel. 0831 - 955200
Dall'estero Tel. 0039 - 831 - 955200
E-Mail = anagrafeservizio@libero.it

"Città per la Pace"

<http://www.comune.san-vito-dei-normanni.br.it>

Numero Verde - Chiamata Gratuita
1 800-010240

IlLa sottoscritto/ta, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, co.4, della Legge n.127/1987, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa dichiarazione, dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

Data

Firma

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ORIGINARIA del Sig.ra **MARINO' SALVATORE**

residente in questo Comune **VIA LO RE Antonio 7 Piano I Int. 1.**

N. d'ord.	COGNOME E NOME	LUOGO DATA DI NASCITA			STATO CIVILE	Relazione di pare tela con I.S.	ANNOTAZIONI
		COMUNE	GG	MM			
1.	MARINO' SALVATORE	SAN VITO DEIN.	29	04	1968	CEL.	RES. IN VIA LO RE Antonio 7 Piano I Int. 1
2.	MARINO' FEDELE	SAN VITO DEIN.	14	03	1931	CGT.	DEC. A SAN VITO DEI N. IL 03.05.1971
3.	LEOZAPPA MATILDE	SAN VITO DEIN.	27	09	1934	VED.	DEC. A BRINDISI IL 21.02.1999
4.	MARINO' MARIA	BRINDISI	30	06	1957	CGT.	SORELLA RES. IN VIA MARE 16 / B
5.	MARINO' GIUSEPPA	SAN VITO DEIN.	23	06	1960	CGT.	RES. IN VIA QUERO Padre Angelo 2
6.	MARINO' LUCIA	SAN VITO DEIN.	04	02	1962	CGT.	RES. IN VIA GARIBALDI Giuseppe 4
7.	MARINO' GIUSEPPE	SAN VITO DEIN.	05	10	1963	CGT.	FRATELLO RES. IN VIA RAFFAELLO Sanzio 4
8.	MARINO' ASSUNTA	SAN VITO DEIN.	16	06	1969	CGT.	SORELLA RES. IN C/da POGGIOREALE / SNC

IN DEROGA A QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE N° 11 / 94 DEL 23 LUGLIO 1996

SI RILASCI A RICHIESTA DELLA SIG.ra

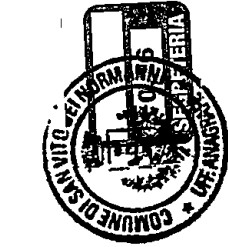
VINCI VALENTINA

per uso

LEGALE

SAN VITO DEI NORMANNI li **06.11.2009**

L'impiegato Compilatore



IL CAPOSERVIZIO Uffici Demografici
(Dott. Filomeno MAGGI)



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

(Provincia di Brindisi)

► Servizi Demografici ◀

► CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA CON VICENDE DOMICILIARI L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Visti gli atti d'Ufficio,

CERTIFICA

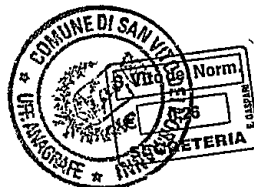
che il/la Sig.	MARINO' SALVATORE				Nato/a in	SAN VITO DEI NORMANNI (BR)	il	29.04.1968
atto n.	P.	S.	di stato civile		È iscritto in questa anagrafe della popo-			
lazione residente e che al nome dello/a stesso/a risultano i dati e le variazioni seguenti								
PRIMA ISCRIZIONE :		Dalla	Nascita					
ABITAZIONI :	1)	Data	29.04.1968	Via	ORTENZIO LEO, 13			
	2)	Data	24.10.1971	Via	ORTENZIO LEO, 11			
	3)	Data	22.05.1978	Via	DELLA LIBERTA', 5 sc.A int.1			
	4)	Data	25.10.1981	Vlle	1° Trav. VIALE ONU, 13 int. 1			
	5)	Data	09.05.1984	Via	ANT. LO RE, 7 p.1 int.1			

PRIMA CANCELLAZIONE:		Data		per	
SECONDA ISCRIZIONE:		Data		proveniente	
ABITAZIONI :	1)	Data	" " "	C/da	
	2)	Data		Via	
SECONDA CANCELLAZIONE :		data		per	

Si rilascia a richiesta di MARINO' GIUSEPPA in carta libera / ~~bollata~~ per gli usi consentiti dalla legge. **USO LAVORO**

San Vito dei Normanni, li 17.06.2009

L'IMPIEGATO COMPILATORE



IL CAPOSERVIZIO
(Dr.ssa Filomena MAGGI)



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

(Provincia di Brindisi)

► Servizi Demografici ◀

CERTIFICATO DI STATO FAMIGLIA

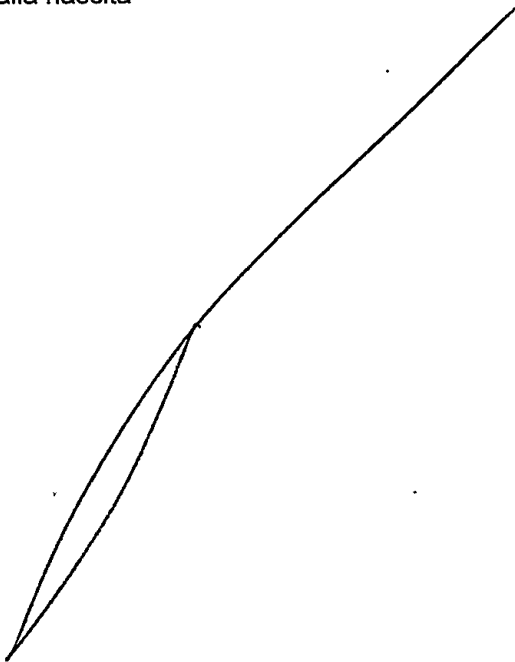
Si CERTIFICA che in questo registro della popolazione residente
in Via LO RE Antonio N. 7 Int. 1
risulta iscritto il seguente nucleo familiare:

I.S. MARINO' SALVATORE

Nato a SAN VITO DEI NORMANNI (BR) il 29/04/1968

Atto N. 97 - 1 - A - - - - -

qui residente dalla nascita



Rilasciato in carta libera ad uso lavoro.

Diritti di segreteria E. 0,00

SAN VITO DEI NORMANNI, li 16/06/2009

L'OPERATORE



IL CAPOSERVIZIO
(Dr.ssa Filomena MAGGI)



**PROVINCIA
DI BRINDISI**

Provincia di Brindisi
Servizio Politiche Attive del Lavoro
Centro Impiego di Mesagne,
Via Pietro Nenni
Tel.0831 565871 - Fax 0831 565880 - Email
ctl.mesagne@provincia.brindisi.it

STATO OCCUPAZIONALE



Centro Impiego Mesagne

Protocollo
num.:

del:

Dati Personali	
Codice fiscale	<u>MRNSVT68D29I396M</u> Sesso (M/F) <u>M</u>
Cognome	<u>MARINO</u>
Nome	<u>SALVATORE</u>
Comune di nascita	<u>SAN VITO DEI NORMANNI</u> Provincia <u>BR</u> o in alternativa Stato di Nascita
Data di Nascita	<u>29/04/1968</u> Cittadinanza <u>ITALIA</u>
Stato civile	

Stato Occupazionale	
Centro per l'impiego	<u>Centro Impiego di Mesagne</u>
Classe	<u>Disoccupati</u>
Stato occupazionale	<u>Disoccupati</u>
Decorrenza stato attuale	<u>29/03/2005</u>

Dati di anzianità	
Decorrenza	<u>29/03/2005</u> Termine Mesi anzianità <u>52</u>

Dati inerenti la sospensione	
Data inizio	Data fine Mesi sospensione <u>0</u>

Note:

Il Responsabile del Centro Impiego
Dott. Albino Matteo Spada
(firma omessa ai sensi DI39/93)

L'operatore addetto

PASQUALE GIUSEPPE

Data, 06/08/2009





CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

-Provincia di Brindisi-

Estratto del Registro degli ATTI DI MORTE

Atto trascritto N° 13 Parte 2 Serie C Anno 1999 Comune SAN VITO DEI NORMANNI(BR)

L'anno Millenovecentonovantanove addì Ventuno del mese di Febbraio ad ore Quattro e minuti Zero in BRINDISI (BR)

è morta LEOZAPPA MATILDE

residente in SAN VITO DEI NORMANNI

che era nata in SAN VITO DEI NORMANNI (BR) il 27/09/1934

Stato Civile VEDOVA

ANNOTAZIONI:

SAN VITO DEI NORMANNI, li 28/08/2009

L'Impiegato Incaricato

L'Ufficiale dello Stato Civile
Delegato



Messera

BRINDISI



DATA 09 FEBBRAIO 1980

DIRETTORE DI 1^a CLASSE

Rachele Gabrieli

IL FUNZIONARIO

MRN SVT 68D29 I 396M

NUMERO DI CODICE FISCALE

MARINO

COGNOME DI NASCITA

SALVATORE

NOME

SAN VITO DEI NORMANNI

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

BRINDISI

PROVINCIA DI NASCITA

29.04.68

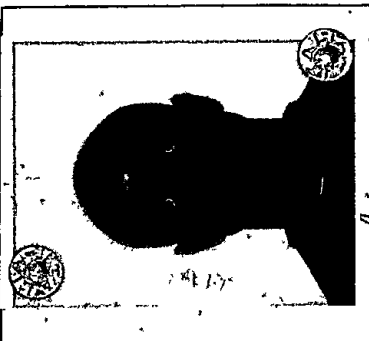
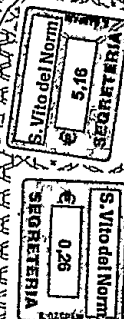
DATA DI NASCITA

SESSO

M

Scadenza 11-06-2010

AR 9628965



Firma del titolare

SAN VITO DEI NORMANNI 11-06-2009

Impronta del dito
indice sinistro



Cognome... MARINO
Nome... SALVATORE
nato il... 29-04-1968
(atto n. 97 P. 1 S. A)
a... SAN VITO DEI NORMANNI (BR)
Cittadinanza... ITALIANA
Residenza... SAN VITO DEI NORMANNI (BR)
Via... LO RE ANTONIO N.7 P.I.1.F.157
Stato civile...
Professione... OPERAIO
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura... m. 1.73
Capelli... castani
Occhi... castani
Segni particolari...

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
SAN VITO DEI NORMANNI

CARTA D'IDENTITA'

N° AR 9628965

DI
MARINO
SALVATORE

→ Sig. Pennesi 21.4.2010
Brindisi
Flore

**STUDIO LEGALE
FLORE R.**
Via Cav. di Vitt. Veneto, 37, tel/fax 0831/339133 72017 OSTUNI (BR)
Avv. FLORE R. 337.937047

I.A.C.P.	
BRINDISI	
Prot. N.	5182
Data	27 APR. 2010

Spettabile
I.A.C.P. di BRINDISI
Via G.B. CASIMIRO n. 7
72100 BRINDISI

**Oggetto: Richiesta regolarizzazione rapporto ex art 60 L.R. n. 1/2005
e successive modifiche ed integrazioni**

Si è rivolto a questo studio il Sig. MARINO' Salvatore (C.F. MRN SVT 68D29 I396M, disoccupato), conferendomi il mandato di formulare la presente per significarVi quanto segue.

Il mio Assistito occupa, a far data dal 22.05.1978 l'immobile di Vostra proprietà sito in San Vito dei Normanni alla Via A. LO RE' n. 7 palazzina A int. 1, già Via Della LIBERTA' n. 5 scala A int. 1 e Via I Traversa Viale O.N.U. n. 13 int. 1 e già assegnato alla Signora LEOZAPPA Matilde, nata il 27.09.1934 in San Vito di Normanni e deceduta in Brindisi in data 21.02.1999.

Avendo i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle Leggi Regionali n. 1 del 12.01.2005 art. 60 e n. 40 del 31.12.2007 art. 3 comma 20, il Sig. MARINO', in data 01.09.2009, ha avanzato istanza di regolarizzazione del rapporto, unendo alla detta domanda il certificato storico di residenza, dal quale si evince l'occupazione dell'immobile dalla data indicata, nonché dichiarazione, a propria firma, di stato di disoccupazione e mancanza di redditi.

Con nota del 13.01.2010 l'Istituto ha comunicato al Sig. MARINO' di aver accolto "...l'istanza di subentro nell'assegnazione...", chiedendo il pagamento della ragguardevole somma di €. 27.909,42, di cui €. 27.298,70 per canoni arretrati dallo 01.07.1978 al 31.12.2009.

Ebbene, come già detto, il MARINO' ha avanzato istanza di "regolarizzazione" e non già di mero subentro, con la conseguenza che il Richiedente è tenuto al pagamento, eventualmente e tutt'al più, del ridotto importo di €. 8.219,61 pari al "...30% della morosità gravante sull'alloggio..." (art. 60 comma n. 4 L. n. 1 del 12.01.2005) e non già quello maggiore da Voi richiesto.

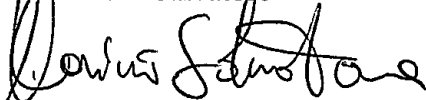
Ragion per cui il Sig. MARINO', che sottoscrive la presente, ad ogni effetto di legge, chiede la regolarizzazione del rapporto, come da istanza già avanzata, contestando al contempo, la Vostra richiesta contenuta nella nota del 13.01.2010 in quanto infondata.

Si resta in attesa di riscontro alla presente.

Distinti saluti.

Ostuni, lì 21.04.2010

MARINO' Salvatore



Avv. FLORE Renato

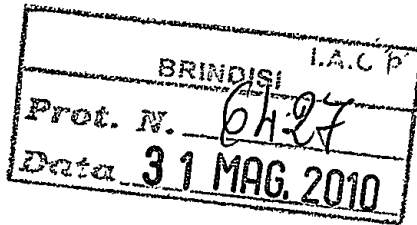


STUDIO LEGALE
FLORE RENATO

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 37, 72017 OSTUNI (BR) tel/fax 0831/339133
Avv. FLORE RENATO 337.937047 -

Sig. P. MARINO
P. b. b. b. v.

Renato



Spettabile
I.A.C.P. di BRINDISI
Via G.B. CASIMIRO n. 7
72100 BRINDISI

Oggetto: MARINO' Salvatore c/ IACP

In riscontro alla Vostra del 29.04.2010, che per Vs. comodità si allega in copia alla presente, su incarico del Sig. MARINO' Salvatore chiedo copia della presunta istanza di subentro di cui alla Vostra richiamata protocollata al n. 9588.

In ogni caso sin d'ora si fa presente che, sussistendone i presupposti di legge, il MARINO' ha diritto alla già richiesta "regolarizzazione del rapporto", piuttosto che al subentro.

Si resta in attesa di riscontro.

Distinti saluti.

Ostuni, li 26.05.2010

Avv. FLORE Renato

Allegati: ut supra

Sig. PENNINO
S.P. 1010 U

**Studio Legale
Flore Renato**

Ostuni (BR), 72017, Via Cavalieri di Vittorio Veneto nr. 37, tel. e fax 0831.339133,
cell. 337.937047, e-mail: florerenato@libero.it

Sten
De Stredy
Avv. Montanaro
Quaranta
Kempfer
Pardemore
E

I.A.C.P.	
BRINDISI	
Prot. N.	9668
Data	24 SET. 2010

Spett.le
I.A.C.P.
Via G.B. CASIMIRO nr. 27
72100 BRINDISI

Gent.le Sig.
e p.c. MONTANARO Avv. Raffaele
Via F. Consiglio nr. 4
72100 BRINDISI
Inviata a mezzo fax al nr. 0831.597446

Oggetto: MARINO' Salvatore c/ I.A.C.P.

Faccio seguito alla intercorsa corrispondenza ed alla pregiata del 18.05.2010 a firma del Collega MONTANARO e, in nome e per conto del Sig. MARINO' Salvatore, formulo la presente per significarVi quanto segue.

La Vostra illegittima e infondata pretesa nei confronti del mio Assistito del pagamento di €. 27.398,70, quale saldo dei canoni di locazione dell'immobile di proprietà dell'I.A.C.P. sito in S. Vito dei Normanni (BR) ove il Sig. MARINO' risiede dal 22.05.1978, non ha ragion d'essere per i seguenti motivi.

Il Sig. MARINO' occupa, a far data dal **22.05.1978** l'immobile di proprietà dell'I.A.C.P. sito in San Vito dei Normanni alla Via A. LO RE' n. 7 palazzina A int. 1, già Via Della LIBERTA' n. 5 scala A int. 1 e Via I Traversa Viale O.N.U. n. 13 int. 1 e già assegnato alla Signora LEOZAPPA Matilde, nata il 27.09.1934 in San Vito di Normanni e deceduta in Brindisi in data 21.02.1999.

Avendo i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle Leggi Regionali n. 1 del 12.01.2005 art. 60 e n. 40 del 31.12.2007 art. 3 comma 20, il Sig. MARINO', in data 01.09.2009, ha avanzato istanza di regolarizzazione del rapporto, unendo alla detta domanda il certificato storico di residenza, dal quale si evince l'occupazione dell'immobile dalla data indicata, nonché dichiarazione, a propria firma, di stato di disoccupazione e mancanza di redditi. Sulla base delle citata normativa il Richiedente è tenuto al pagamento, eventualmente e tutt'al più, del ridotto importo di €. 8.219,61 pari al "...30% della morosità gravante sull'alloggio..." (art. 60 comma n. 4 L. n. 1 del 12.01.2005) e non già quello maggiore da Voi richiesto.

Successivamente in data 12.11.2009 il MARINO', visto il silenzio da parte dello stesso Istituto all'istanza di regolarizzazione precedentemente inoltrata e temendo un'azione giudiziaria nei suoi confronti, ha avanzato istanza di subentro.

Con nota del 13.01.2010 l'Istituto ha comunicato al Sig. MARINO' di aver accolto "...l'istanza di subentro nell'assegnazione...", chiedendo il pagamento della ragguardevole somma di €. 27.909,42, di cui €. 27.298,70 per canoni arretrati dallo 01.07.1978 al 31.12.2009.

= SEGUE =

= SEGUE =

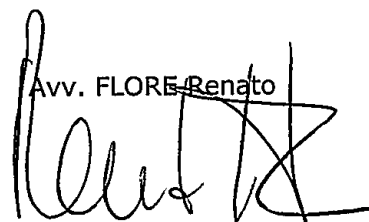
Alla luce dei fatti innanzi esposti è ben chiaro che il MARINO' ha avanzato antecedentemente in data 01.09.2009 istanza di "regolarizzazione" o c.d. "sanatoria" e non già di mero subentro. La successiva richiesta di subentro, infatti, è stata inoltrata dal Sig. MARINO' successivamente e precisamente il 12.11.2009 dato il silenzio da parte dell'I.A.C.P. all'istanza di regolarizzazione e temendo un'azione giudiziaria nei suoi confronti.

Pertanto, con la presente, il Sig. MARINO' Salvatore – mio tramite – contesta in quanto illegittima e infondata la Vostra richiesta di pagamento €. 27.398,70, quale saldo dei canoni di locazione e Vi invita e diffida a rispondere in primo luogo alla richiesta di "regolarizzazione del rapporto" e, in subordinata ipotesi, alla richiesta di subentro.

Si resta in attesa di riscontro alla presente.

Cordialità.

Ostuni, lì 16.09.2010

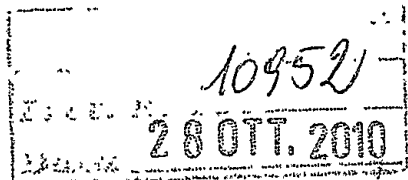
Avv. FLORE Renato


Sig. DE ANNA
2.4.2010

[Handwritten signature]

**Studio Legale
Flore Renato**

Ostuni (BR), 72017, Via Cavalieri di Vittorio Veneto nr. 37, tel. e fax 0831.339133,
cell. 337.937047, e-mail: florerenato@libero.it



Spett.le
I.A.C.P.
Via G.B. CASIMIRO nr. 27
72100 BRINDISI

Gent.le Sig.
e p.c. MONTANARO Avv. Raffaele
Via F. Consiglio nr. 4
72100 BRINDISI
Inviata a mezzo fax al nr. 0831.597446

Oggetto: MARINO' Salvatore c/ I.A.C.P.

In nome e per conto del Sig. MARINO', riscontro la Vostra del 29.09.10, contestandone integralmente il contenuto per quanto già espresso nelle mie precedenti, da intendersi qui per richiamate e trascritte.

Non si comprende per quale ragione la domanda di "subentro" prevaricherebbe quella precedente di "sanatoria", rispetto alla quale, come riferite nella Vostra oggetto di riscontro, il Vostro istruttore avrebbe accertato la mancanza nel caso in specie dei presupposti, per motivi che, ad oggi, comunque si ignorano.

Ad ogni buon conto va, altresì, tenuto presente che, in ogni caso, l'importo maturato per morosità nei confronti della precedente Assegnataria dell'immobile, giammai potrà essere preteso nei confronti del MARINO'.

Il "subentro" nel contratto, infatti, come disciplinato dall'attuale legislazione, non è un "diritto" trasmissibile dall'assegnatario precedente, neppure "iure successionis"; il diritto al "subentro" nell'assegnazione è, pertanto, autonomo rispetto all'assegnazione precedente ed è riconosciuto al subentrante che abbia i requisiti previsti dalla legge, unicamente in ragione di una situazione di fatto, ovvero la stabile convivenza con il precedente assegnatario.

E' vero, altresì, che nessuna norma dell'attuale legislazione prevede che eventuali morosità del precedente assegnatario si trasmettano al subentrante.

Per le espresse ragioni nulla deve il MARINO' per quanto eventualmente dovuto dal precedente assegnatario e, comunque, sin d'ora si eccepisce l'intervenuta prescrizione di ogni diritto nei confronti del MARINO'.

Con l'auspicio che l'Istituto proceda a revisione delle proprie precedenti erronee determinazioni e con l'invito - ed occorrendo diffida - a provvedere sulla istanza di sanatoria o a comunicarne eventuale formale rigetto con esplicitazione chiara dei sottesi motivi, cordialmente si saluta.

Ostuni, lì 21.10.2010

[Handwritten signature of Marino Salvatore]

Avv. FLORE Renato

[Handwritten signature of Avv. FLORE Renato]

72017 OSTUNI (BR) - VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 37 - Tel./Fax 0831 339133
(C.F. FLR RNT 63C29B1800 - P.I.01699490742)
si riceve nei giorni di lunedì-martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI Di Brindisi

Prot. n° 9787 del 29 SET. 2010

Studio Legale
Avv. Renato FLORE
Via Cavalieri di Vittorio Veneto nr. 37
72017 – Ostuni (Br)

p.c. Avv. Raffaele MONTANARO
via Consiglio, n. 4
72100 - Brindisi

OGGETTO: Marinò Salvatore c/ IACP di Brindisi.-

Si fa riferimento alla precorsa corrispondenza ed in particolare alla nota datata 16.09.2010, acquisita agli atti di quest'Istituto in data 24.09.2010, prot. n. 9668.

In proposito ai fini della ricostruzione cronologica della vicenda è opportuno puntualizzare quanto segue:

- in data 2 settembre 2010 il sig. Marinò Salvatore presentava all'Istituto, domanda di regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi e per gli effetti della Legge Regione Puglia n. 1/2005 art. 60 e s. m. e i.;
- avendo constatato l'assenza di alcuni "dati e notizie" ai fini dell'istruttoria della pratica in questione, il Settore Inquilinato dell'Ente, con nota di prot. n. 9068 del 27 ottobre 2010, avanzava richiesta di integrazione di documentazione – in particolare si faceva richiesta dello stato di famiglia storico di Marinò Salvatore;
- all'atto della presentazione della documentazione mancante, avvenuta *brevi manu* da parte dell'interessato, l'istruttore della pratica ha avuto modo di accertare che il caso di specie non rientrava nell'ipotesi di sanatoria, bensì nella fattispecie del subentro nella posizione dell'originario assegnatario. Tanto in considerazione del fatto che il Marinò risultava residente con l'assegnataria originaria presso l'alloggio *de quo* sin dal 9 maggio 1984 (Certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di San Vito);
- di tanto si notiziava l'interessato, il quale in data 12.11.2009, spontaneamente provvedeva ad inoltrare all'Ente domanda di subentro ex art. 15 della Legge regionale n. 54/84;

- L'ufficio competente con nota del 13.01.2010, prot. n. 272, comunicava all'interessato l'avvenuto l'accoglimento da parte dell'Istituto della domanda di subentro, in quanto facente parte del nucleo familiare dell'assegnatario.

Ciò premesso è del tutto evidente che il convivente è parte integrante del nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio, con conseguente insorgere di diritti, quale la possibilità di usufruire delle disposizioni legislative riguardanti il subentro nella domanda di assegnazione di alloggio di E.r.p., nella concreta ipotesi di decesso dell'assegnatario, ma anche dei doveri conseguenti, fra i quali sanare le eventuali morosità dei canoni maturati sul conto locativo, intendendosi esistente un vincolo di mutua solidarietà con il precedente assegnatario.

Nel caso in questione è pacifico sostenere che non ci si trova innanzi ad una fattispecie di occupazione abusiva, che avrebbe conseguentemente legittimato la sanatoria, ma al contrario sono ben evidenti ed integrati i presupposti previsti dalla legge regionale ai fini del subentro nell'assegnazione.

In conseguenza di tanto si rinnova al sig. Marinò Salvatore, per il suo tramite, l'invito a presentarsi presso quest'Istituto entro dieci giorni dal ricevimento della presente, per la formalizzazione degli atti necessari ai fini della regolarizzazione del rapporto locativo.

In difetto quest'Istituto si vedrà costretto ad intraprendere le conseguenti e necessarie azioni legali al fine di tutelare i propri diritti.

Il Responsabile del Settore Legale

dott. Domenico De Stradis

Il Responsabile del Settore Inquilinato

dott. Franco Stasi

X Crusi

10/1/2012

Al Finché/ Redi
Quante
x CEN

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI
(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13/09/1940 N. 1474)

Direzione Generale

x duse
x Panale
x Pirelli
Lo

Il sottoscritto Marinò Salvatore, nato il 29/04/1968 a San Vito dei Normanni (Br), conduttore dell'alloggio ERP (Cod. Utente: 111.17. 004.2448-1) ubicato nel Comune di S.Vito dei Normanni alla via A. Lo Re, 7 scala A int.1 dichiara di essere debitore di questo IACP di Brindisi della somma di -----
(€28.716, 56 - 7.000,00*) = €21.716,56= dovuta per canoni di locazione già scaduti sino a tutto il 31.12.2010. - Pratica affidata all'Avv. Raffaele Montanaro professionista incaricato IACP. -----

A tal fine chiede di poter estinguere il predetto debito di €21.716, 56 = (A) in rate iniziali così come specificato di seguito e comunque a decorrere dal 20. 01. 2012 .-----

Il sottoscritto si impegna altresì a corrispondere gli interessi al tasso legale corrente, sulla complessiva somma della presente rateizzazione pari a €217,16= (B) il tutto oltre al regolare pagamento delle ordinarie quote mensili dovute.-----

Il sottoscritto dichiara che i primi versamenti copriranno, sino ad estinzione, solo la somma dovuta per interessi sopra citati.-----

Nel caso di favorevole accoglimento della presente istanza, il sottoscritto si dichiara consapevole che la inottemperanza a quanto sopra indicato o il mancato pagamento di una sola rata alla scadenza fissata comporterà l'annullamento della presente rateizzazione e conseguentemente il proseguimento dell'attività legale, peraltro iniziata con l'intimazione di sfratto notificata tramite Tribunale di Brindisi in data 21/10/2011 che ad ogni buon conto si allega in copia alla presente rateizzazione sino a totale rilascio dell'alloggio.

Tutto ciò premesso, Il sottoscritto si impegna . quindi a corrispondere la complessiva somma di-----
€21.933,72= [Ventunomilanovecentotrentatre/72] (A+B) con le seguenti modalità:

N. 11 > rate a far data dal 20.01.2012 sino a tutto il 20.11.2012 dell'importo di €100,00=cadauna;

l'ultima rata a saldo con scadenza il 20.12.2012 di €20.893,72=

P.S*: Si allega copia di estratto conto al 31.12.2010;

- Copia di intimazione di sfratto;

- Copia di dichiarazione rilasciata dallo Studio Legale Montanaro;

- A/C N.T. Di €7.000,00= emesso da UBI Banca Carime Brindisi in data 9/12/11 n.7200063846-01

- a favore I.A.C.P. Brindisi.

L' assegnatario

Identificato su esibizione di patente di guida che in copia si allegano al presente atto di rateizzazione.

Il Responsabile del procedimento
(Rag. Francesco Crusi)

Si autorizza:

Il Direttore Generale

(Dott. Ing. Mario Quarta)

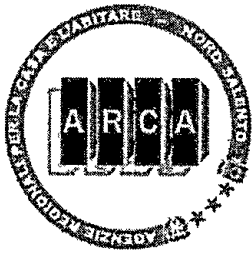
I.A.C.P.	
BRINDISI	
Prot. N.	MSI
Data	30 DIC. 2011

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L.GS. n. 196/2003

L' I.A.C.P. di Brindisi, ai sensi dell'art. 13 del D. L. LGS n. 196/2003, in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informa di quanto segue:

- 1- Il trattamento dei dati forniti dalla S.V., è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dello IACP;
- 2- Il conferimento dei dati da parte della S.V., è obbligatorio per disposizioni normative (leggi e regolamenti), ed è comunque necessario per completare il carteggio dell'istruttoria al fine di ottenere il provvedimento finale;
- 3- Qualora la S.V. non conferisca i dati richiesti, non sarà possibile dare corso al provvedimento.
- 4- I dati personali della S.V. possono essere comunicati ad altri enti pubblici o soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l'IACP. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti.
- 5- Ai sensi di cui all'art. 7 del D.L. GS. N. 196/2003, la S.V. ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.
- 6- Si informa, infine, che il responsabile del trattamento dei dati è l'IACP di Brindisi e che il responsabile del trattamento dei dati è il Rag. Francesco Crusi.

6



ARCA NORD SALENTO

già I.A.C.P. per la Provincia di Brindisi
Via Casimiro, 27 – 72100 Brindisi – P.IVA 00061820742
Tel. 0831/225711 – Fax 0831/597852 – pec: info@pec.iacpbrindisi.it

Settore Affari Legali

Prot. n° 13452.....del. 23/12/2016...

**Al Direttore Generale
SEDE**

**Al Responsabile del Settore Inquilinato
SEDE**

OGGETTO: Sentenza n. 1313/2016 Marinò Salvatore c/ IACP.-

Si fa seguito e riferimento alla sentenza in oggetto, già trasmessa al settore inquilinato (prot. n. 6800 del 20.07.2016), sul ricorso presentato dal sig. Marinò Salvatore nell'anno 2013.

Il ricorrente, sostanzialmente contestava la morosità richiesta dall'ente, a seguito dell'accoglimento della istanza di subentro, circa la posizione della defunta assegnataria Leozappa Matilde.

In proposito, occorre evidenziare, che con la citata sentenza, il Giudice della causa, ha ritenuto responsabile della morosità maturata, il figlio a far data dal decesso dell'assegnataria, ovvero il 21.2.1999.

In buona sostanza, il principio adottato dal Giudice è stato quello di imputare al sig. Marinò, la morosità maturata sull'alloggio a far data dal 21.2.1999 (morte dell'assegnataria) sino al 19.11.2009 (giorno in cui l'IACP accoglie l'istanza di subentro) a titolo di somme dovute per indennità di occupazione.

Mentre per ciò che attiene la morosità maturata nel periodo successivo al 19.11.2009 (data del subentro), a titolo di canoni di locazione.

In buona sostanza, per il periodo antecedente al 21.2.1999, l'eventuale morosità per canoni di locazione accumulatasi sull'alloggio è stata ritenuta un "*debito a cui il ricorrente (Marinò) è estraneo*".

Dalla stessa sentenza, si deduce che eventualmente, lo stesso Marinò, unitamente ad eventuali altri eredi, potrebbe essere chiamato a rispondere della stessa morosità nella qualità di erede dell'assegnatario defunto.

Ciò posto, è il caso di rilevare, che i conteggi prodotti dall'Agenzia ed elaborati dal Settore Inquilinato, sono stati integralmente recepiti dal Giudice, in sentenza, motivo per cui a fronte del

debito totale di euro 30.580,95 (periodo 1999 / 2016), e dei pagamenti già eseguiti dal moroso, ovvero euro 13.514,17, il Giudice ha condannato il Marinò al pagamento della residua somma di euro 17.066,78.

In ragione di tanto, si prega di verificare la posizione del Marinò, al fine di appurare, se lo stesso stia regolarmente adempiendo all'obbligazione di pagamento assunta con la rateizzazione; ed inoltre, di voler procedere ad una complessiva rivisitazione dell'intera posizione contabile, anche alla luce della sentenza emessa, al fine di verificare se vi siano dei periodi non conteggiati.

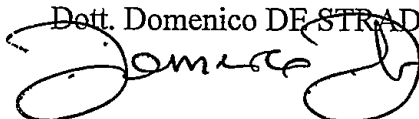
In buona sostanza, qualora dalla disamina della posizione del Marinò, dovesse emergere che null'altro debba essere ulteriormente riconosciuto, e quindi la sentenza possa ritenersi soddisfacente, si potrebbe probabilmente decidere di non dare seguito alla causa.

Corre l'obbligo segnalare, anche sulla scorta dei principi stabiliti in sentenza, la necessità in tutti i casi di istanza di subentro nell'assegnazione, di dover procedere ad una disamina quanto più possibile analitica sulla eventuale morosità riscontrata sulla posizione.

Tanto consentirà, la possibilità di procedere con tempestività alla contestazione del credito e di avviare eventualmente le azioni volte al recupero dello stesso, evitando possibili ed eventuali eccezioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LEGALE

Dott. Domenico DE STRADIS



Codice	Nominativo	Città	Indirizzo	N. Sc.	Int.
111170042448	1 MARINO' SALVATORE	SAN VITO DEI NORMANNI	VIA A. LO RE	7 A	1

Estratto Conto 2018

111170042448 1 MARINO' SALVATORE

VIA A. LO RE 7 A 1 72019 SAN VITO DEI NORMANNI

Provvedimento: Voltura Del
19/11/2009 N. 1154

In Locazione dal: 01/01/2010 Al:

Competenze Anno 2018

Mese	Canone	Data	Importo Num. Versato Bollet.	Saldo	GG Rit.	Tasso %	Int. di Mora
Gen	8,82	10/01/2018		0	31		0,00
Gen	73,52	10/01/2018		73,52	31	0,3	0,02
Feb	73,52	10/02/2018		147,04	28	0,3	0,03
Mar	73,52	10/03/2018		220,56	31	0,3	0,06
Apr	73,52	10/04/2018		294,08	30	0,3	0,07
Mag	73,52	10/05/2018		367,6	31	0,3	0,09
Giu	73,52	10/06/2018		441,12	30	0,3	0,11
Lug	73,52	10/07/2018		514,64	31	0,3	0,13
Ago	73,52	10/08/2018		588,16	31	0,3	0,15
Set	73,52	10/09/2018		661,68	30	0,3	0,16
Ott	73,52	10/10/2018		735,2	31	0,3	0,19
Nov	73,52	10/11/2018		808,72	30	0,3	0,20
Dic	73,52	10/12/2018		882,2401	21	0,3	0,15

Riepilogo - Anno 2018

Totale competenze Dovute - Anno 2018	891,06	-
Vers. Effettuati in C/Comp. - Anno 2018	0,00	=
Totale Debito in C/Competenza - Anno 2018	891,06	+
Int. di Mora - Anno 2018	1,37	=
Totale Debito Anno 2018	892,43	

Situazione Anni Precedenti

Voce	Addebito	Accreditato
SOMME CADUTE IN PRESCRIZIONE		2665,25
SOMME RIVENIENTI DALLA POSIZIONE DELL'EX ASSEGNATARIO	27398,7	
MORA 2010	3,78	
COMPETENZE 2010	1314,05	
MORA 2011	1,56	
VERSAMENTI 2011		741,18
C/COMPETENZE 2011		
VERSAMENTI C/RESIDUI 2011		7000
COMPETENZE 2011	887,66	
MORA 2012	1,51	
VERSAMENTI 2012		823,77
C/COMPETENZE 2012		
VERSAMENTI C/RESIDUI 2012		1246,48
COMPETENZE 2012	897,84	
MORA 2013	1,27	
VERSAMENTI 2013		914,21
C/COMPETENZE 2013		
VERSAMENTI C/RESIDUI 2013		974,08
COMPETENZE 2013	914,21	
MORA 2014	1,21	
VERSAMENTI 2014		914,69
C/COMPETENZE 2014		
COMPETENZE 2014	914,69	
MORA 2015	0,56	
VERSAMENTI 2015		899,76
C/COMPETENZE 2015		
COMPETENZE 2015	908,75	
MORA 2016	0,41	
VERSAMENTI 2016		902,94
C/COMPETENZE 2016		
COMPETENZE 2016	902,94	
MORA 2017	0,09	

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46-D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la Sottoscritto/_____ c.f. _____

nato a _____ () il ____/____/____,

residente a _____ () in _____ n° _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

DICHIARA

_____,
Luogo, _____
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

Al sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

VERSAMENTI 2017	814,11	
C/COMPETENZE		
VERSAMENTI C/RESIDUI 2017	17066,78	
COMPETENZE 2017	897	
Totali	35.046,23	34.963,25
Totale Debito Anni Prec.	82,98	

Riepilogo Generale

Debito Anni Precedenti	82,98
Debito Anno 2018	892,43
Totale Debito al 31/12/2018	975,41

Note: VENDUTO Legge N. 560/93

Data	Testo
30/10/2017	SENTENZA NELLA CAUSA CIVILE SOTTO IL NUMERO D'ORDINE 3045 DEL RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI DELL'ANNO-2012. Marino' Salvatore - Avv. Renato Fiore. P.Q.M. Definitivamente provvede a condannare il Marinò S. al pagamento in favore del resistente la somma di euro: 17066,78. Si inserisce la voce 000P pari a euro:2.665,25 per ridurre il debito residuo iniziale alla somma di 17066,78 come da sentenza.

Anno	Data Stipula	Debito	Int. Leg.	Int. Rateo	Residuo Al	A Cura
2012	11/01/2012	21933,72	0	217,16	31/12/2010	R
		21.933,72				

Anno	Scadenza	Importo	+/- Lire	Ipm.to Lire
2012	20/01/2012	100	0	193627
2012	20/02/2012	100	0	193627
2012	20/03/2012	100	0	193627
2012	20/04/2012	100	0	193627
2012	20/05/2012	100	0	193627
2012	20/06/2012	100	0	193627
2012	20/07/2012	100	0	193627
2012	20/08/2012	100	0	193627
2012	20/09/2012	100	0	193627
2012	20/10/2012	100	0	193627
2012	20/11/2012	100	0	193627
2012	20/12/2012	20893,72	0	40455884
		21.993,72		42.585.781

Stampa richiesta da: iacp del: 26/08/2019 16:10:19

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: riscontro Vs nota del 24/6/2019 MARINO' Salvatore 111170042448-1

Mittente: "Per conto di: flore.renato@coabrindisi.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 02/08/2019, 19:01

A: "info@pec.arcanordsalento.it" <info@pec.arcanordsalento.it>

CC: "domenico.destradis@pec.arcanordsalento.it"
<domenico.destradis@pec.arcanordsalento.it>

A.V.C.A.	
Prot. n.	7752
Data	05/08/2019

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/08/2019 alle ore 19:01:01 (+0200) il messaggio "riscontro Vs nota del 24/6/2019 MARINO' Salvatore 111170042448-1" è stato inviato da "flore.renato@coabrindisi.legalmail.it" indirizzato a:

info@pec.arcanordsalento.it

domenico.destradis@pec.arcanordsalento.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 073FBB3D.003B69B4.53470E7F.3CD01C59.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 02/08/2019 at 19:01:01 (+0200) the message "riscontro Vs nota del 24/6/2019 MARINO' Salvatore 111170042448-1" was sent by "flore.renato@coabrindisi.legalmail.it" and addressed to:

info@pec.arcanordsalento.it

domenico.destradis@pec.arcanordsalento.it

The original message is attached.

Message ID: 073FBB3D.003B69B4.53470E7F.3CD01C59.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

—postacert.eml—

Oggetto: riscontro Vs nota del 24/6/2019 MARINO' Salvatore 111170042448-1

Mittente: <flore.renato@coabrindisi.legalmail.it>

Data: 02/08/2019, 19:01

A: "info@pec.arcanordsalento.it" <info@pec.arcanordsalento.it>

CC: "domenico.destradis@pec.arcanordsalento.it"
<domenico.destradis@pec.arcanordsalento.it>

Nell' 'interesse del sig. MARINO' Salvatore riscontro al Vs nota di "DIFFIDA E MESSA IN MORA"

datata 24.6. u.s. per comunicarVi che il Sig. MARINO' non conduce più in locazione

l'immobile in

San Vito dei Normanni in Viale LO RE 7 in quanto con atto di compravendita del 23.3.2018 per

Notaio Errico Stefania, repertorio n. 10890 trascritto il 11265 racc 8780, il sig. MARINO ha acquistato dal Vs Istituto l'immobile già oggetto di assegnazione versando ogni somma dovuta

in particolare il prezzo di riscatto €. 28.241,92 la morosità €. 17.066,78, la morosità per l'AQP

€ 450,00 ed infine €. 200,00 per l'istruttoria della patica di riscatto.

Per quanto appena detto con ogni probabilità il MARINO è ancora registrato presso i Vs archivi

quale assegnatario con la ovvia conseguenza di risultare moroso per le mensilità successive

all'atto di compravendita.

Per finire, si attende quindi da parte Vs un cortese riscontro alla presente.

Distinti Saluti

Avv. FLORE Renato

—Allegati:—

postacert.eml

3,8 kB

daticert.xml

1,0 kB

Ugolino Verdone

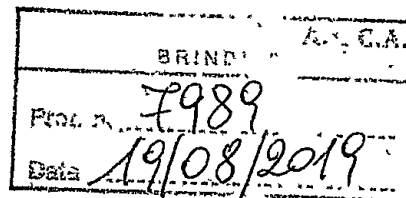
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: riscontro Vs nota del 27/6/2019 MARINO' Salvatore 111170042448-1

Mittente: "Per conto di: flore.renato@coabrindisi.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 09/08/2019, 17:55

A: "info@pec.arcanordsalento.it" <info@pec.arcanordsalento.it>

CC: "domenico.destradis@pec.arcanordsalento.it" <domenico.destradis@pec.arcanordsalento.it>



Messaggio di posta certificata

Il giorno 09/08/2019 alle ore 17:55:03 (+0200) il messaggio "riscontro Vs nota del 27/6/2019 MARINO' Salvatore 111170042448-1" è stato inviato da "flore.renato@coabrindisi.legalmail.it" indirizzato a:

info@pec.arcanordsalento.it

domenico.destradis@pec.arcanordsalento.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 073DE673.0054D84D.77172F09.66774753.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 09/08/2019 at 17:55:03 (+0200) the message "riscontro Vs nota del 27/6/2019 MARINO' Salvatore 111170042448-1" was sent by "flore.renato@coabrindisi.legalmail.it" and addressed to:

info@pec.arcanordsalento.it

domenico.destradis@pec.arcanordsalento.it

The original message is attached.

Message ID: 073DE673.0054D84D.77172F09.66774753.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: riscontro Vs nota del 27/6/2019 MARINO' Salvatore 111170042448-1

Mittente: <flore.renato@coabrindisi.legalmail.it>

Data: 09/08/2019, 17:55

A: "info@pec.arcanordsalento.it" <info@pec.arcanordsalento.it>

CC: "domenico.destradis@pec.arcanordsalento.it" <domenico.destradis@pec.arcanordsalento.it>

Nell'interesse del Sig. MARINO' Salvatore riscontro la Vs. nota di "PAGAMENTO CANONI 2019

-DIFFIDA E MESSA IN MORA" e nel confermarVi il contenuto della mia precedente PEC del

2/8 u.s.

che si deve intendere per integralmente qui trascritta; ancora una volta si ribadisce che il MARINO' non conduce più l'immobile in San Vito in Viale Lo Re 7 in quanto lo stesso ha acquistato detto bene in data 23.3.2018.

Si evidenzia quindi che con ogni probabilità il MARINO' risulta ancora nei Vs archivi quale assegnatario

Infine si attente un Vs cortese riscontro alla presente

Duistint Saluti

Avv. FLORE Renato

—Allegati:—

postacert.eml	2,7 kB
dati-cert.xml	1,0 kB

COPIA

CASS. 9

332173

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO
FLORE R. & ZURLO A.**
Via Cav. di Vitt. Veneto, 37, tel/fax 0831/339133 72017 OSTUNI (BR)
Avv. FLORE R. 337.937047 - Avv. ZURLO A. 339.1677705

TRIBUNALE DI BRINDISI

RICORSO

EX ART. 447 BIS C.P.C.

PER

MARINO' Salvatore (C.F. MRN SVT 68D29 I396M) residente in San Vito dei Normanni ed elettivamente domiciliato in Ostuni alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 37, presso e nello studio dell'Avv. FLORE Renato (C.F. FLR RTN 63C29 B1800), dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al presente ricorso (n. fax **0831.339133** e P.E.C. flore.renato@coabrindisi.legalmail.it presso il quale si dichiara di voler ricevere ogni notifica e comunicazione inerente il presente procedimento)

RICORRENTE

CONTRO

I.A.C.P. (Istituto Autonomo Case Popolari) di Brindisi (P.I. e C.F. 00061820742) in persona del l.r.p.t. con sede in Brindisi alla Via G.B. Casimiro n. 21

RESISTENTE

PREMESSA IN FATTO

= 1 =

Il Sig. MARINO' Salvatore (nato il 29/04/1968) è residente nell'immobile sito in San Vito dei Normanni alla Via A. LO RE n. 7 (già Via 1° traversa Viale ONU n. 13 int. 1 e già Via della Libertà n. 5 Scala A int. 1), di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi (**v. doc. n. 1**).

= 2 =

Il detto immobile in data 01/07/1978 venne concesso in locazione dall'I.A.C.P. alla Signora LEOZAPPA Matilde, madre del Ricorrente.

Alla morte della Signora LEOZAPPA, avvenuta il 21/02/1999 (**v. doc. n. 2**), il Ricorrente, ha continuato, di fatto, ad occupare il predetto immobile come propria abitazione.

Il Ricorrente, in ragione ed a causa purtroppo delle proprie ristrettezze economiche, non ha mai versato alcun importo all'IACP, quale, eventuale, corrispettivo della detenzione della casa.

Pertanto, l'Istituto nel periodo dalla morte della LEOZAPPA (21/02/1999) alla data della domanda di "regolarizzazione" del rapporto (01/09/2009) non ha mai formulato nei confronti del MARINO' alcuna formale costituzione in mora né di rilascio dell'immobile, né di pagamento di canoni di locazione o altra forma di corrispettivo.

= 3 =

ORIGINALE

UR
TE
Le Strada
Avv. M. Fano
coab. Brindisi

JA

I.A.C.P.
BRINDISI
Prot. N. 824
Data 29 GEN. 2013

27 DIC 2012

M. Fano

In data 01/09/2009 il Sig. MARINO' ha chiesto all'I.A.C.P. la regolarizzazione del proprio rapporto locativo ai sensi dell'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12/01/2005, così come modificato ed integrato dall'art. 3, comma 2° della L.R. Puglia n. 40 del 31/12/2007 (v. doc. n. 3).

= 4 =

Nel mese di novembre 2009 (l'11/11/2009), il Sig. MARINO' si è recato presso l'I.A.C.P. al fine di verificare lo "stato" della richiesta di "regolarizzazione".

In tale occasione, al fine, comunque, di non perdere la disponibilità dell'immobile in caso di esito negativo della detta istanza di "regolarizzazione", il MARINO' ha formalizzato anche la domanda di "subentro nell'assegnazione" dell'immobile ai sensi dell'art. 15 della L.R. Puglia n. 54 del 20/12/1984 (v. doc. n. 4).

= 5 =

Con nota del 13/01/2010 l'Istituto ha comunicato al MARINO' di aver accolto la domanda di "subentro" (v. doc. n. 5):

Nella stessa missiva l'Istituto ha comunicato al MARINO' che:

- "... al fine di provvedere alla stipula del relativo contratto di locazione, si comunica che la S.V. dovrà versare a questo Istituto, tramite gli allegati bollettini di c/c postale la somma di € 27.909,42, comprensiva degli oneri di seguito indicati:

1) Deposito a garanzia degli obblighi contrattuali	€ 340,48
2) Mensilità di fitto oggettivo	€ 170,24
3) Importo dovuto per	
canoni arretrati (01/07/1978-31/12/2009	€ 27.398,70
Totale (S.E. & O.)	€ 27.909,42"

= 6 =

Alla richiamata nota dell'Istituto è stato dato riscontro con nota del 21/04/2010 (v. doc. n. 6).

Con essa il MARINO' - a mezzo del deducente Avvocato - ha contestato la pretesa dell'Istituto, chiedendo allo stesso Istituto di esprimersi innanzitutto in merito all'antecedente domanda di "regolarizzazione" del rapporto.

In particolare il MARINO' nella indicata nota ha rappresentato all'Istituto di avere diritto alla regolarizzazione del rapporto, poiché in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle Leggi Regionali n. 1 del 12/01/2005 art. 60 e n. 40 del 31/12/2007 art. 3/comma 20, rilevando che la "regolarizzazione", piuttosto che il "subentro", avrebbe determinato un concreto minor esborso, ovvero € 8.219,61 piuttosto che € 27.909,42; circostanza questa di prioritaria

impor
stabil
Il Ric
del raj

Alla de
29/04/
ha dat
(v. doc

Alla det
l'Istituto

•
2
d
• q
in
sp
27
• qu
la
del
ma
• altr
nelli
sub

Con nota d
ricostruzione
mancato acc
Nella richiam

•
avven
ha av
nell'ip
posizio
che il

importanza in relazione alle proprie ristrettezze economiche e mancanza di una stabile fonte di reddito e sostentamento.

Il Ricorrente, pertanto, ha reiterato all'Istituto la richiesta di "regolarizzazione del rapporto".

= 7 =

Alla detta nota del 21/04/2010 è stato dato riscontro dall'Istituto con propria del 29/04/2010, nella quale l'Istituto, eludendo del tutto la richiesta del MARINO', ha dato pressoché mera conferma dell'accoglimento dell'istanza di "subentro" (v. doc. n. 7).

= 8 =

Alla detta nota è seguito uno scambio di corrispondenza tra il Ricorrente e l'Istituto, ovvero:

- altra nota del MARINO' (racc. a mani consegnata all'Istituto il 28/05/2010 - doc. n. 8) con la quale è stata richiesta copia della domanda di "subentro";
- quella prot. n. 7018 (v. doc. n. 9) con la quale lo scrivente Istituto ha insistito per il subentro nel contratto, previo pagamento degli importi specificati nella nota racc. n. 272 del 13/01/2010, ovvero complessivi €. 27.909,42 (v. doc. n. 5);
- quella del 18/05/2010 a firma dell'Avv. MONTANARO (v. doc. n. 10) con la quale è stato intimato al MARINO' il pagamento entro dieci giorni della somma di €. 27.398,70, con intimazione di azione di sfratto in mancanza di pagamento;
- altra del 16/09/2010 (doc. n. 11) con la quale il MARINO' ha insistito nelle proprie richieste di "regolarizzazione del rapporto" e, solo in via subordinata, di "subentro" nel contratto.

= 9 =

Con nota del 29/09/2010 (doc. n. 12), l'Istituto, premessa una fuorviante ricostruzione dei fatti, ha comunicato al MARINO' (finalmente!) i motivi del mancato accoglimento dell'istanza di "regolarizzazione" del rapporto.

Nella richiamata nota, infatti, si legge che:

- *"... all'atto della presentazione della documentazione mancante, avvenuta brevi manu da parte dell'interessato, l'istruttore della pratica ha avuto modo di accertare che il caso in specie non rientrava nell'ipotesi di sanatoria, bensì nella fattispecie del subentro nella posizione dell'originario assegnatario. Tanto in considerazione del fatto che il Marino risultava residente con l'assegnataria originaria presso*

l'alloggio de quo sin dal 9 maggio 1984 (Certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di San Vito)";

ed ancora:

- *"Ciò premesso è del tutto evidente che il convivente è parte integrante del nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio, con conseguente insorgere di diritti, quale la possibilità di usufruire delle disposizioni legislative riguardanti il subentro nella domanda di assegnazione di alloggio di E.r.p., nella concreta ipotesi di decesso dell'assegnatario, ma anche dei doveri conseguenti, fra i quali sanare le eventuali morosità dei canoni maturati sul conto locativo, intendendosi esistente un vincolo di mutua solidarietà con il precedente assegnatario.*

Nel caso in questione è pacifico sostenere che non ci si trova innanzi ad una fattispecie di occupazione abusiva, che avrebbe conseguentemente legittimato la sanatoria; ma al contrario sono ben evidenti ed integrati i presupposti previsti dalla legge regionale ai fini del subentro nell'assegnazione".

= 10 =

Con nota del 21/10/2010 (doc. n. 13) il 'MARINO' ha contestato le determinazioni dell'Istituto, rappresentandone l'infondatezza in fatto ed in diritto.

In particolare con riferimento al diniego della "regolarizzazione" del rapporto (c.d. "sanatoria") piuttosto che all'imposto "subentro" il MARINO' ha dedotto nella missiva che:

- *"Non si comprende per quale ragione la domanda di "subentro" prevaricherebbe quella precedente di "sanatoria", rispetto alla quale, come riferite nella Vostra oggetto di riscontro, il Vostro istruttore avrebbe accertato la mancanza nel caso in specie dei presupposti, per motivi che, ad oggi, comunque si ignorano".*
- *"Il "subentro" nel contratto, infatti, come disciplinato dall'attuale legislazione, non è un "diritto" trasmissibile dall'assegnatario precedente, neppure "iure successionis"; il diritto al "subentro" nell'assegnazione è, pertanto, autonomo rispetto all'assegnazione precedente ed è riconosciuto al subentrante che abbia i requisiti previsti dalla legge, unicamente in ragione di una situazione di fatto, ovvero la stabile convivenza con il precedente assegnatario".*

Con riferimento, invece, alla perentoria pretesa dell'Istituto di pagamento dell'esorbitante importo di €. 28.000,00 circa quale pregressa morosità (canoni

arret
all'Isti

ed anc

L'Istit
MARIN
17/01,
di €. 2
pagan

Il MAF
ha pr
dell'Uf
8.200,
grava
miglio
Il MAF

A fror
pressc

In dat
€. 28
comp

arretrati dallo 01/07/1978 al 31/12/2009) il MARINO' ha significato all'Istituto che:

- *"... in ogni caso, l'importo maturato per morosità nei confronti della precedente Assegnataria dell'immobile, giammai potrà essere preteso nei confronti del MARINO'";*

ed ancora:

- *"E' vero, altresì, che nessuna norma dell'attuale legislazione prevede che eventuali morosità del precedente assegnatario si trasmettano al subentrante.*

Per le espresse ragioni nulla deve il MARINO' per quanto eventualmente dovuto dal precedente assegnatario e, comunque, sin d'ora si eccepisce l'intervenuta prescrizione di ogni diritto nei confronti del MARINO'".

= 11 =

L'Istituto; piuttosto che dare riscontro alle legittime e fondate contestazioni del MARINO' in merito al diniego di "regolarizzazione" del rapporto, con nota del 17/01/2011 (doc. n. 14) ha intimato e diffidato il MARINO' a pagare l'importo di €. 28.000,00 circa, con minaccia di azione giudiziale di sfratto, in mancanza di pagamento.

= 12 =

Il MARINO', grazie ad un prestito ad Egli offerto da parenti, in data 14/04/2011 ha proceduto ad offerta reale nei confronti dell'Istituto con atto a ministero dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Brindisi (doc. n. 15) per l'importo di €. 8.200,00, ovvero dell'importo corrispondente al 30% della morosità complessiva gravante sull'alloggio (art. 60 n. 4 legge Regione Puglia n. 1/2005) salvo migliore conguaglio.

Il MARINO' nell'atto di offerta formale si è riservato:

- *"il diritto di ripetere le somme offerte e versate in eccedenza, nonché di richiedere il ristoro di tutte le spese, oltre all'eventuale risarcimento dei danni subiti, per aver dovuto - suo malgrado ed a causa dell'inerzia dello I.A.C.P. - proporre la presente offerta reale".*

A fronte del rifiuto opposto dall'Istituto la somma offerta è stata depositata presso la Banca UBI-CARIME/Agenzia di Brindisi di Corso Roma n. 39.

= 13 =

In data 27/10/2011 il MARINO' ha ricevuto intimazione di sfratto per l'importo di €. 28.708,53, oltre ulteriori canoni ed interessi (doc. n. 16) con citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Brindisi per l'udienza del 30/11/2011.

= 14 =

Al solo fine di scongiurare l'azione di sfratto il MARINO' ha dovuto sottoscrivere in data 30/12/2011 un'istanza di rateizzazione del più volte ridetto importo (€.
28.716,56), da corrispondere quanto ad €. 7.000,00 alla sottoscrizione dell'istanza ed il residuo in 11 rate dell'importo di €.100,00 ciascuna, ed €. 20.893,72 in unica soluzione il 20/12/2012, oltre le spese e competenze dell'intimazione di sfratto ed al pagamento del canone mensile di locazione (doc. sub n. 17).

= 15 =

Ad oggi il MARINO' ha mensilmente corrisposto all'Istituto l'importo di €. 100,00 (doc. sub n. 18).

= 16 =

Per finire va detto che il MARINO' sin dal gennaio 2011 ovvero ben 1 anno prima della sottoscrizione della scrittura del 30/12/2011 ha iniziato a corrispondere all'Istituto il canone mensile, come determinato dall'Istituto stesso in €. 74,10 (v. doc. sub n. 19).

Nel mese di gennaio 2011 il MARINO' ha corrisposto, altresì, all'Istituto l'importo di € 8,78, dallo stesso Istituto richiesto per costo di registrazione del contratto di assegnazione per l'anno 2011 (v. doc. n. 20).

Con nota racc. a mani del 10/12/2012 consegnata il 18/12/2012 il MARINO' nell'impossibilità di eseguire il versamento in unica rata dell'importo di €. 20.893,72, ha richiesto un'ulteriore rateizzazione di detto importo (v. doc. n.

21).

IN DIRITTO

= 17 =

Preliminarmente occorre individuare lo spettro delle norme entro cui inquadrare la fattispecie "de qua".

Le norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per la Regione Puglia sono contenute nella L.R. n. 54 del 20/12/1984.

Questa è; per così dire, la legge quadro regionale che contiene l'intera disciplina in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia popolare.

Per "risolvere" un diffuso fenomeno di abusiva occupazione delle abitazioni "popolari", manifestatosi negli anni passati la Regione Puglia, dopo, la richiamata legge quadro, si è dotata di ulteriori strumenti legislativi.

In particolare sono state emanate la Legge n. 1 del 12/01/2005 e la L. n. 40 del 31/12/2007, al fine di consentire la "regolarizzazione" dei rapporti locativi venuti in essere; ovviamente tale "regolarizzazione" è possibile sempre e comunque nel

rispett
54/19
Nel ca
Alla m
ad at
all'Isti
Nell'ir
ha fa
dispo:
In pa
dispo
della



E,
"re

rispetto dei principi regolatori della materia già stabiliti dalla richiamata L.R. n. 54/1984.

Nel caso in specie è accaduto quanto segue.

Alla morte della Genitrice (LEOZAPPA Matilde) il MARINO' ha continuato, di fatto, ad abitare l'immobile in questione senza, in verità, corrispondere alcunché all'Istituto.

Nell'intenzione di "regolarizzare" il proprio rapporto con l'Istituto il MARINO' ne ha fatto istanza in data 01/09/2009, invocando nei propri confronti quanto disposto dalle innanzi richiamate Leggi Regionali n. 1/05 e n. 40 /07.

In particolare il MARINO' ha invocato l'applicazione nei propri confronti di quanto disposto dall'art. n. 60 /1°, 2° e 4° comma della L. n. 1/05 e dall'art. 20/lett. B della L.n. 40/07, i quali, rispettivamente, così dispongono:

- **1° comma** "Chiunque occupi senza averne titolo un alloggio di edilizia residenziale alla data del 30 novembre 2004 può chiedere la regolarizzazione del rapporto locativo, a condizione che non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad altro assegnatario già individuato in graduatoria definitiva";
- **2° comma** "La regolarizzazione potrà avvenire in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 1984 n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e dovrà essere richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge";
- **4° comma** "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 della l.r. 54/1984 e dell'articolo 11 comma 1 bis, della legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica) ogni regolarizzazione del rapporto locativo è di esclusiva competenza degli Istituti autonomi delle case popolari (IACP) e avviene mediante pagamento di una somma pari al 30 per cento della morosità complessiva gravante sull'alloggio, risultante dal conto locativo dell'ente gestore";
- "Al comma 2, le parole "dovrà essere richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse" (art. 20 lett.B L.n. 40/07).

E, in verità, il MARINO' possedeva tutti i requisiti, per poter beneficiare della c.d. "regolarizzazione" del rapporto!

Oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 L. n. 54/84 ed alla sussistenza della circostanza di fatto di non aver sottratto "... il godimento dell'alloggio ad altro assegnatario ..." il MARINO' occupava senza "... averne titolo ..." da oltre 10 anni (ovvero dalla morte della Madre) l'abitazione in questione.

Vero è, infatti, che il MARINO' occupava l'immobile (nel senso che abitava) senza titolo, ovvero in mancanza di qualsiasi titolo legittimante l'occupazione (né contratto di locazione scritto o verbale, né, per lo meno una domanda di assegnazione o di subentro nell'assegnazione) e, addirittura, senza corrispondere alcun corrispettivo per la stessa occupazione.

E' pur vero che in data successiva a quella della domanda di "regolarizzazione", ovvero in data 12/11/2009 il MARINO', possedendo i requisiti, ha anche inoltrato domanda di subentro nell'assegnazione ex art. 15 L. n. 54/84, che così dispone:

- *"In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 2 e secondo l'ordine ivi indicato".*

E' evidente, però, che la susseguente domanda di "subentro" è stata formalizzata dal MARINO' (come allo stesso MARINO' consigliato da parte del dipendente dell'Istituto, quale "istruttore della pratica") senza rinuncia a quella precedente di "regolarizzazione" e solo per garantirsi l'assoluta certezza di non perdere, comunque, il diritto all'immobile.

Del resto entrambe le "domande" sono state presentate su moduli pre-stampati predisposti dall'I.A.C.P. nei quali il MARINO' si è limitato ad inserire i propri dati anagrafici e la sottoscrizione.

All'esito del procedimento di deliberazione sulle istanze - nel corso del quale il MARINO' ha sempre rivendicato il proprio diritto alla "regolarizzazione",

offrendo, addirittura, con formale offerta reale l'importo di € 8.200,00, corrispondente al 30% della morosità complessiva gravante sull'alloggio ex art. 60/n. 4 L.n. 1/05 - l'Istituto ha riconosciuto al MARINO' il solo diritto al "subentro", pretendendo al contempo illegittimamente - poiché non contemplato da nessuna norma - il pagamento da parte del MARINO' dell'intera morosità gravante sull'immobile, ovvero la morosità dei canoni non pagati dalla Sig.ra LEOZAPPA (canoni arretrati dallo 01/07/1978 al 31/12/2009), il cui importo, peraltro, era - ed è - abbondantemente prescritto.

Il pagamento è stato preteso - e ad oggi, parzialmente ottenuto - con la proposta azione di sfratto per morosità.

Più n

QUA

L'Ist

dell'i

€ 8.

"sub

il pa

grav

Più

Il M

l'Ist

nor

sol

Tali

reg

nor

o q

Ver

que

Più nello specifico nel caso in specie sussiste:

- diritto del MARINO' di pretendere la restituzione di quanto già versato ex art. 2033 c.c.;
- va dichiarato, in ogni caso, per espressa richiesta in tal senso avanzata dal MARINO' nel presente ricorso l'annullamento ex art. 1438 c.c. al riconoscimento di debito con conseguente impegno di pagamento dello stesso debito contenuti nella nota del 30/12/2011 a firma del MARINO';
- in subordine va accertata e dichiarata per espressa richiesta del MARINO' la prescrizione ex art. 2948 n. 3 cod. civ. del presunto credito dell'Istituto di ogni credito o ragione in riferimento agli anni 1978-2004.

= 18 =

QUANTO ALL'AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO EX ART. 2033 C.C.

L'Istituto ha pervicacemente reclamato nei confronti del MARINO' il pagamento dell'intera morosità - rifiutando, addirittura, la ragguardevole somma di € 8.200,00 offerta con atto a ministero di Ufficiale Giudiziario - sull'assunto che il "subentro" nell'assegnazione dell'alloggio comporterebbe "per mutua solidarietà" il pagamento dell'eventuale morosità per canoni del precedente assegnatario gravante sull'immobile.

Più precisamente si legge nella nota del 29/09/2010 (doc. n. 12) che:

- *"Ciò premesso è del tutto evidente che il convivente è parte integrante del nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio, con conseguente insorgere di diritti, quale la possibilità di usufruire delle disposizioni legislative riguardanti il subentro nella domanda di assegnazione di alloggio di E.r.p., nella concreta ipotesi di decesso dell'assegnatario, ma anche dei doveri conseguenti, fra i quali sanare le eventuali morosità dei canoni maturati sul conto locativo, intendendosi esistente un vincolo di mutua solidarietà con il precedente assegnatario."*

Il MARINO' - ripetutamente, ma sempre invano - ha tentato di far desistere l'Istituto dalla propria infondata pretesa, rappresentando all'Istituto che nessuna norma dispone per la solidarietà passiva ("... un vincolo di mutua solidarietà ...") tra il vecchio assegnatario e chi a questi subentra.

Tale solidarietà, infatti, non è in alcun modo prevista dalla Legge quadro regionale n. 54/1984 e neppure è invocabile in ragione dell'applicazione delle norme codicistiche in tema di cessione del contratto ex art. 1406 e ss. cod. civ. o quelle dettate in materia di successione.

Vero è, infatti, che al "subentro nell'assegnazione" previsto dalla L.R. in questione non sono applicabili né l'uno, né l'altro istituto giuridico.

* * * * *

Il subentro nell'assegnazione (e nella domanda) dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è disciplinato per la Regione Puglia dalla indicata Legge regionale n. 54/84, che all'art. 15 così dispone:

- *"In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 2 e secondo l'ordine ivi indicato".*

La trascritta norma è una significativa espressione del c.d. "Stato sociale":

Con essa è riconosciuto il "diritto sociale dell'abitazione" quale diritto inviolabile dell'uomo.

Il detto "diritto sociale all'abitazione" è disposto in favore del "nucleo familiare" come definito dal precedente art. 2 della stessa Legge.

Ebbene va dato atto al Legislatore regionale del merito di aver promulgato una legge di assoluta avanguardia in ambito di "WELFAR STATE", soprattutto in ragione del fatto che i "confini" del "nucleo familiare" sono stati estesi fino a ricomprendere in esso persone non legate da alcun vincolo di coniugio, parentela ed affinità con l'assegnatario.

Dispone, infatti, il richiamato art. 2 che:

- *"Per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita da coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e degli affiliati con loro conviventi";*
- *"Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge";*
- *"Sono considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia istituita da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia finalizzata all' reciproca assistenza morale e materiale e purchè i componenti siano inseriti nello stato di famiglia e producano idonea documentazione rilasciata dal Comune".*

* * * * *

Ebbene va subito posto in rilievo che l'art. 15 nulla dispone in merito ad una eventuale solidarietà nel pagamento dei canoni scaduti del subentrante nell'assegnazione.

Come
con ric
o di "s
Il rap
partic
conce
squisi
del c.
Vero
parti
posse
del ra
Il dir
e, ad
Ebbe
atto
norm
Com
nepr
Il di
- se
dell'
"diri
Le i
mot
prel
ass
Di
ese
att
MA
cor
dei
pa

* * * * *

Come già detto tale "solidarietà" non può essere pretesa dall'Istituto nemmeno con ricorso alle norme codicistiche previste in materia di cessione del contratto, o di "successione causa mortis".

Il rapporto di assegnazione di alloggio di e.r.p., infatti, in ragione delle particolari ed inderogabili esigenze pubblicistiche che presiedono alla concessione in godimento dell'alloggio non è inquadrabile in un ambito squisitamente contrattualistico di locazione così come disciplinato dalle norme del c.c. e dalle Leggi complementari.

Vero è, infatti, che l'assegnazione è strettamente personale ed è correlata a particolari requisiti soggettivi del titolare; requisiti di cui è richiesto il possesso non solo all'atto della domanda di assegnazione, ma anche nel corso del rapporto di assegnazione, pena la decadenza dell'assegnazione (art. 19).

Il diritto dell'assegnatario non può formare oggetto di cessione per atto tra vivi e, addirittura, si estingue con la morte dello stesso assegnatario.

Ebbene la "cessione del contratto" è istituto giuridico realizzabile unicamente con atto "inter vivos" e, quindi, a tanto ne consegue la totale inapplicabilità delle norme codicistiche al "subentro" nell'assegnazione.

Come già accennato, inoltre, l'assegnazione dell'immobile non è trasmissibile neppure "iure successionis".

Il diritto dei componenti del "nucleo familiare" a subentrare nell'assegnazione, - secondo l'ordine indicato dalla stessa legge - è autonomo rispetto a quello dell'originario assegnatario ed ha fonte diretta nella Legge, in ossequio a quel "diritto sociale all'abitazione" di cui si è fatto cenno nelle precedenti pagine.

Le ragioni innanzi esposte devono indurre a ritenere che non vi fosse alcun motivo di fatto e di diritto che legittimasse (e legittimi ancora oggi) l'Istituto a pretendere dal MARINO' il pagamento della morosità del precedente assegnatario.

Di conseguenza il predetto pagamento - eseguito, peraltro, solo per la violenza esercitata dall'Istituto sul MARINO' con l'azione di sfratto, di cui nel presente atto si rileva, sotto altro profilo, l'annullamento dell'impegno sottoscritto dal MARINO' - dovrà essere ritenuto indebito e non dovuto ex art. 2033 cod. civ., con conseguente condanna dell'Istituto alla restituzione, oltre al pagamento degli interessi e dei danni da rivalutazione monetaria dalla data di ogni singolo pagamento al dì dell'effettiva restituzione.

= 19 =

QUANTO DOMANDA DI DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO EX ART.
1438 COD. CIV. DELLA SCRITTURA A FIRMA DEL MARINO' DATATA
30/12/2011 E/O DEL RICONOSCIMENTO DI DEBITO E RICHIESTA DI
PAGAMENTO CON RATEIZZAZIONE CONTENUTO IN ESSA.

Afferma la giurisprudenza di merito e legittimità che:

- "La sproporzione del valore economico delle prestazioni che hanno formato oggetto di un rapporto di scambio acquista rilevanza, ai fini dell'annullamento del contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., solo se lo squilibrio a danno di un contraente sia l'effetto di una coartazione della sua volontà determinata dalla minaccia dell'altro contraente di far valere un diritto per conseguire un risultato diverso ed esorbitante da quello che avrebbe potuto conseguire con l'esercizio di tale diritto." (Cass. civ., Sez. II, 10/03/1994, n.2325)
- "La minaccia del licenziamento, usata per ottenere le dimissioni del lavoratore, è antigiuridica, in quanto intesa ad attribuire al datore di lavoro un titolo di risoluzione del rapporto non ottenibile mediante il recesso e finalizzata a vanificare le garanzie sostanziali e procedurali che l'ordinamento appresta per il dipendente licenziato. Pertanto le dimissioni estorte, attraverso la minaccia di un danno ingiusto, sono annullabili per violenza morale ai sensi dell'art. 1438 c.c." (Trib. Catania, 29/12/1995 **FORTE** Lavoro nella Giur., 1996, 496);
- "L'incidenza sulla determinazione volitiva della minaccia - che può integrare la violenza morale comportante l'annullabilità di un contratto se sia specificamente diretta al fine di estorcere il consenso ed inoltre, nei casi in cui abbia ad oggetto l'esercizio di un diritto, sia ingiusta perchè perseguita un vantaggio esorbitante e iniquo - deve essere valutata, a norma dell'art. 1438 c.c., con riferimento alle condizioni della vittima, e l'apprezzamento del giudice di merito sull'esistenza della minaccia e sulla sua efficacia si risolve in un giudizio di fatto incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un caso di induzione di una donna all'alienazione di un immobile di sua proprietà mediante la minaccia di denuncia per truffa del marito che aveva venduto lo stesso immobile senza precisare di non esserne proprietario, aveva ritenuto esistente l'incidenza causale della minaccia e abnorme il vantaggio conseguito dall'acquirente in danno della donna)." (Cass. civ., Sez. II, 13/11/1996, n.9946);

- *" a minaccia di far valere un diritto assume i caratteri delle violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell'art. 1438 cod. civ., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto; il che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento." (Cass. civ., Sez. I, 20/12/2005, n.28260).*

Ebbene la documentazione versata in atti, secondo l'avviso del Ricorrente, deve far ritenere con assoluta certezza che il riconoscimento di debito effettuato dal MARINO' nel documento predisposto dall'Istituto in data 30/12/2011 - ed il conseguente impegno al pagamento rateale del detto debito - sia stato sottoscritto dal MARINO' in seguito alla costrizione derivante dalla concreta minaccia rappresentata dall'azione di sfratto per morosità intrapresa dall'Istituto ed a mezzo della quale lo stesso Istituto ha ottenuto dal MARINO' un risultato del tutto diverso, esorbitante e abnorme consistente nel pagamento di un importo non dovuto dal MARINO' e, addirittura, quasi corrispondente al prezzo di valore/riscatto dello stesso immobile.

Va preliminarmente rilevato come il MARINO' avesse titolo alla "sanatoria" (regolarizzazione del rapporto locativo) ex art. 60 L.R. Puglia n. 1 del 12/01/2005, come modificato dall'art. 3/comma n. 20 della L.R. Puglia n. 40 del 31/12/2007.

Come già evidenziato la posizione di assegnazione di alloggio E.R.P. non è un diritto trasmissibile né per atto tra vivi, né tanto meno, "iure hereditatis" e si estingue con il decesso dell'assegnatario.

Ebbene la permanenza per ben 10 anni del ricorrente MARINO' nell'alloggio già assegnato alla defunta Madre dava titolo allo stesso MARINO', in mancanza di domanda di subentro ex art. 15 L.R. n. 54/84, di considerarsi occupante "senza titolo" dell'alloggio e, conseguentemente, di poter richiedere all'Istituto la "regolarizzazione del rapporto locativo" secondo le indicate norme.

Del resto chi pur avendo diritto al "subentro nell'assegnazione" non ne fa richiesta ed, allo stesso tempo, per ben 10 anni detiene l'alloggio, per forza di cose, non può che essere considerato alla stregua del:

- *"... chiunque senza averne titolo occupa un alloggio ..."*

di cui all'art. 60 L.R. Puglia n. 1/2005.

Per tale ragione il MARINO' ebbe ad inoltrare presso l'Istituto la relativa istanza di "regolarizzazione"; istanza che l'Istituto respinse, nonostante l'offerta formale dell'importo di ben 8.200,0 Euro proposta nei modi e termini di legge da parte dello stesso MARINO'.

Ancora oggi sono ignote le ragioni giuridiche che hanno determinato la reiezione della istanza di "regolarizzazione".

E' certo, però, che la detta istanza è stata respinta dall'Istituto nell'intento pervicace di ottenere dal MARINO' il pagamento dell'importo di gran lunga superiore a quello offerto per la "sanatoria" e, quasi, del valore di vendita dello stesso immobile.

Il detto alloggio - unitamente al box di pertinenza - infatti con nota del 28/08/2001 prot. n. 14955 era già stato offerto in vendita dall'Istituto alla precedente assegnataria LEOZAPPA Matilde per l'importo di £.57.720.000 - attuali €29.810,00 - di cui £.51.600.000 - attuali €26.650,00 - per il solo alloggio; importo soggetto a riduzione dell'ulteriore 10% in caso di "pagamento in contanti" (v. doc. n. 22).

Oggi il valore dell'alloggio, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 1/comma 10 della L. n. 560 del 24/12/1993 ed art. 23 della Legge regionale pugliese n. 4 del 7/3/2003, è di € 32.536,70, ovvero di appena e soli € 4.000,00 in più rispetto alla pretesa "morosità" (v. doc. n. 23)!

La coartazione della volontà del MARINO' da parte dell'Istituto con l'azione di sfratto va valutata in relazione al potenziale risultato conseguibile con essa dall'Istituto ed alle precarie condizioni economiche/sociali del MARINO'.

Il MARINO' ha potuto procedere all'offerta formale di cui in atti solo grazie all'aiuto economico di una zia LEOZAPPA Irene, la Quale è la persona di buon cuore che ha dato al MARINO' la provvista per la detta offerta.

Ebbene, lo sfratto è stato intimato per una cifra assolutamente spropositata e, comunque, per una cifra tale che il MARINO' non avrebbe mai potuto offrire un simile importo "banco iudicis" - e nemmeno in un "termine di grazia" esageratamente lungo (a meno che è possibile concepire ipotesi di un termine esteso per almeno un decennio!) - in modo da assicurarsi la mancata convalida dello sfratto o della mancata concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.

La convalida dello sfratto - ed anche un'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. - avrebbe comportato per il MARINO' la drammatica conseguenza di dover rilasciare l'immobile.

Co
aff
as:
co
sa
giu
cc
da
Q
di

P
n
l'

Con tale prospettiva il MARINO' non era in alcun modo nelle condizioni di affrontare l'alea del giudizio nel quale far valere i propri buoni diritti di assegnazione dell'immobile, nonché di prescrizione del presunto credito e, comunque, di infondatezza ed illegittimità dell'azione di sfratto: tragiche sarebbero potute essere le conseguenze in caso di infelice esito di un eventuale giudizio di opposizione all'intimato sfratto, soprattutto in relazione alle proprie condizioni economiche come si evince dallo stato occupazionale (disoccupato) e dalla visura "infocamera" della Camera di Commercio (v. doc. n. 24 e 25). Quindi la sottoscrizione della richiesta di rateizzazione sul debito è stata ottenuta dall'Istituto solo per la minacciata azione di sfratto.

= 20 =

QUANTO ALL'AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA PRESCRIZIONE

EX ART. 2948 N. 3 C.C.

Poiché non vi è mai stato da parte dell'Istituto alcuna formale costituzione in mora del MARINO' per il pagamento - a qualunque titolo - di corrispettivo per l'occupazione dell'immobile *de quo*, quantomeno, va dichiarata nei confronti dell'Istituto la prescrizione di ogni ragione e credito per il periodo 1978-2004, ovvero per le annualità ricomprese nel periodo che va dall'assegnazione dell'alloggio alla LEOZAPPA al quinquennio antecedente la data della domanda di regolarizzazione, ovvero e per meglio essere chiari va dichiarata la prescrizione di ogni presunto credito dell'Istituto oltre il quinquennio decorrente dal 31/08/2009 ossia dal giorno antecedente la domanda di assegnazione (01/09/2009) al 31/08/2004.

Calcolando l'eventuale importo non soggetto a prescrizione sulla base dell'ultimo canone mensile corrisposto che è di €.74,10 all'Istituto, tutt'al più, va riconosciuto il diritto al pagamento di €. 4.446,00, ossia €. 74,10 x 60 mensilità; importo già corrisposto all'Istituto con il pagamento di €. 7.000,00 alla sottoscrizione della scrittura del 30/12/2011 e delle successive rate di €.100,00 mensili.

Consegue a tanto che l'Istituto va condannato alla restituzione di tutte le somme pagate in eccedenza.

Sin d'ora si rileva che non è invocabile nel caso in specie quanto stabilito dall'art. 2940 c.c. poiché per quanto già detto il pagamento da parte del MARINO' non è avvenuto "spontaneamente".

Tanto premesso e ritenuto il Sig. MARINO' Salvatore, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

all'Onorevole Tribunale di Brindisi, affinché previa udienza di comparizione delle parti, vengano accolte le seguenti

CONCLUSIONI

- a) accertare e dichiarare che l'Istituto indebitamente ex art. 2033 c.c. ha chiesto ed ottenuto dal MARINO' il pagamento dell'importo di cui alla scrittura del 30/12/2011 e per effetto condannare l'Istituto alla restituzione in favore del Ricorrente degli importi da Questo corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno di ogni pagamento al dì dell'effettiva restituzione;
- b) comunque, accertare e dichiarare per le causali esposte l'annullamento ex art. 1438 c.c. della scrittura a firma del MARINO' datata 30/12/2011 e/o del riconoscimento di debito e richiesta di pagamento con rateizzazione e per effetto condannare l'Istituto alla restituzione in favore del MARINO' degli importi corrisposti oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno di ogni pagamento al dì dell'effettiva restituzione;
- c) in via subordinata accertare e dichiarare nei confronti dell'Istituto l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 3 c.c. di ogni importo e ragione eccedente l'importo corrispondente alle 60 mensilità (5 anni) come innanzi calcolato in €. 4.446,00 e per effetto condannare l'Istituto al pagamento in favore del MARINO' di tutti gli importi pagati in eccedenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di ogni singolo pagamento sino a quella dell'effettiva restituzione.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari con distrazione ex art. 93 c.p.c.

In via istruttoria:

- si depositano i seguenti documenti:
 - 1) copia certificato storico di residenza Sig. MARINO';
 - 2) copia certificato di morte Sig.ra LEOZAPPA Matilde;
 - 3) copia richiesta "regolarizzazione rapporto" del 01/09/2009;
 - 4) copia richiesta "subentro assegnazione" dell'11/11/2009;
 - 5) copia nota dell'IACP del 13/01/2010;
 - 6) copia nota del Sig. MARINO' del 21/04/2010;
 - 7) copia nota dell'IACP del 29/04/2010;
 - 8) copia nota racc. a mani del Sig. MARINO' del 28/05/2010;
 - 9) copia nota dell'IACP prot. n. 7018;
 - 10) copia nota dell'Avv. MONTANARO del 18/05/2010;

- 11) copia nota del Sig. MARINO' del 16/09/2010;
- 12) copia nota dell'IACP del 29/09/2010;
- 13) copia nota del Sig. MARINO' del 21/10/2010;
- 14) copia nota dell'IACP del 17/01/2011;
- 15) copia offerta reale del 14/04/2011;
- 16) copia nota dell'IACP con intimazione di sfratto del 27/10/2011;
- 17) copia istanza di rateizzazione;
- 18) copie attestazioni di pagamento mensili;
- 19) copie ricevute dei canoni corrisposti dal MARINO' all'IACP a partire dal 30/12/2011;
- 20) copia richiesta da parte dell'IACP dell'importo per la registrazione del contratto;
- 21) copia nota racc. a mani del 10/12/2012 consegnata il 18/12/2012 di richiesta di un'ulteriore rateizzazione;
- 22) copia nota dell'IACP del 28/08/2001;
- 23) copia visura catastale dell'immobile.
- 24) Copia stato occupazionale del MARINO'
- 25) copia visura camerale al nominativo;

si chiede di essere abilitati alla prova per testimoni sulle seguenti circostanze di fatto:

- a) vero è che la somma di €. 8.200,00 da offrire all'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi con l'offerta reale a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario di Brindisi depositata nel fascicolo di parte ricorrente e che mi viene esibita, è stata prestata al Sig. MARINO' Salvatore dalla zia LEOZAPPA Irene;
- b) vero è che la scrittura del 30/12/2011 con la quale il MARINO' Salvatore si è impegnato a corrispondere all'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi depositata nel fascicolo di parte ricorrente e che mi viene esibita è stata predisposta e redatta dal Sig. CRUSI Francesco presso la sede dell'Istituto in Brindisi alla Via Casimiro.

Si indicano per testimoni sulle circostanze a) e b) le Signore MARINO' Lucia, MARINO' Giuseppa e LEOZAPPA Irene tutte da San Vito dei Normanni.

Sulla circostanza sub lett. b) si indica per teste il Sig. CRUSI Francesco c/o IACP - Brindisi.

Ai fini del versamento del C.U. si dichiara che il valore del presente giudizio alla data della domanda è di €. 29.000,00.

Salvezze e riserve illimitate.

Ostuni/Brindisi, lì 18/12/2012

Avv. FLORE Renato

MANDATO ALLE LITI

Delego l'Avv. FLORE Renato a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio conferendo al nominato Avvocato ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire, transigere e conciliare la controversia, chiamare in causa terzi, accettare somme e quietanzare, ritenendo sin d'ora per rato e confermato l'operato del nominato Avvocato.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. FLORE in Ostuni (BR) alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 37.

Ai sensi della L. 675/1996 e succ. modifiche ed integrazioni autorizzo il trattamento dei miei dati, anche quelli c.d. sensibili, compreso il trattamento effettuato con mezzi informatici e/o con qualsiasi altra modalità, per le finalità strumentali e connesse all'espletamento dell'attività professionale.

Ostuni, lì 10/12/2012

E' AUTENTICA

N° 3045/12 R-G C.



Tribunale di Brindisi

Il Giudice Istruttore

Visto il ricorso che precede;

vista la designazione del Presidente del Tribunale con decreto del

8.1.13

Visti gli artt. 420 e 427 b.r

FISSA

Rx art. 420 c.p.c.

la comparizione delle parti per l'udienza del

23.4.13

MANDA

al ricorrente per la notifica del ricorso, del decreto di designazione e del presente decreto entro e

non oltre il Termine di cui all'art. 415, comma 5, c.p.c.

Brindisi

18.1.13

IL CANCELLIERE

(Vincenzo CLEMENTE)



IL GIUDICE
(dr. Pietro LISI)

TRIBUNALE DI BRINDISI

Depositato in Cancelleria

Brindisi,

21-01-2013

IL CANCELLIERE

(Vincenzo CLEMENTE)



TRIBUNALE DI BRINDISI

Copia conforme all'originale

Brindisi li

21-01-2013

IL CANCELLIERE



IA CP. ISTITUTO
AUTONOMO ASE POPULARE IN PERSONA
DEL LPP. CON SEDE IN BRINDISI IN VIA
CASATIRO 21.

AMANI DELL'IMPIEGATO QUALIFICATO
COSI' QUALIFICATO SI VI ADDETTO

12 8 GEN 2013

COLLEZIONE
SPELLE
2013

CEON. E-15° 533

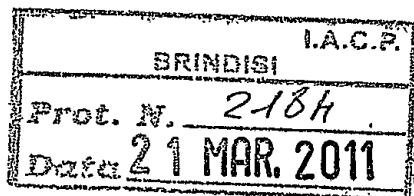
ROD. F. 401

Sig. Renzo
21.3.2011

Dei fratelli
Rosa

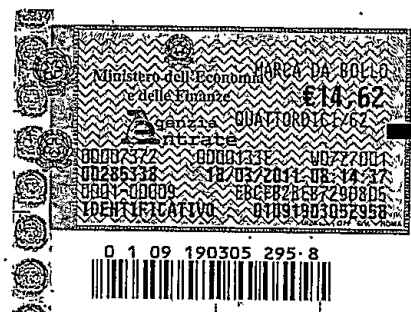
COPIA

Studio Legale
Avv. Flore Renato



TRIBUNALE DI BRINDISI

PROCESSO VERBALE DI OFFERTA REALE



L'anno 2011 il giorno Dievoto del mese di Marzo (ore 10.50)
in BRINDISI alla Via G.B. CASIMIRO n. 21 ad istanza del Signor MARINO'
Salvatore (C.F. MRN SVT 68D29 I396M) residente in San Vito dei Normanni ed
elettivamente domiciliato in Ostuni alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.
37, presso e nello studio dell'Avv. FLORE Renato, dal quale è rappresentato e
difeso, giusta mandato rilasciato nel presente verbale.

MANDATO ALLE LITI

Delego l'Avv. FLORE Renato a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio
conferendo al nominato Avvocato ogni e più ampia facoltà di legge, compresa
quella di farsi sostituire, transigere e conciliare la controversia, chiamare
in causa terzi, accettare somme e quietanzare, ritenendo sin d'ora per rato e
confermato l'operato del nominato Avvocato.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. FLORE in Ostuni (BR) alla Via
Cavalieri di Vittorio Veneto, 37.

Ai sensi della L. 675/1996 e succ. modifiche ed integrazioni autorizzo il
trattamento dei miei dati, anche quelli c.d. sensibili, compreso il trattamento
effettuato con mezzi informativi e/o con qualsiasi altra modalità, per le
finalità strumentali e connesse all'espletamento dell'attività professionale.

Ostuni li 14/03/2011

Luigi Schiavone
E' AUTENTICA
Ren L. F.

PREMESSO

= 1 =

Il Sig. MARINO' Salvatore a far data dal 22.05.1978, occupa per abitazione
l'immobile sito in San Vito dei Normanni alla Via A. LO RE n. 7 palazzina A
int. 1, già Via della LIBERTA' n. 5 scala A int. 1 e già Via I Traversa Viale
O.N.U. n. 13 int. 1 di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari di
Brindisi già assegnato in locazione alla Signora LEOZAPPA Matilde nata a San
Vito dei Normanni il 27.09.1934 e deceduta in Brindisi in data 21.02.1999;

= 2 =

in data 01.09.2009 il Sig. MARINO' Salvatore ha chiesto allo I.A.C.P. la regolarizzazione del rapporto ai sensi dell'art. 60 della legge Regione Puglia n. 1 del 12.01.2005, così come modificato ed integrato dall'art. 3 comma 2° della Legge Regione Puglia n. 40 del 31.12.2007, sussistendo nel caso in specie i presupposti di fatto e di diritto previsti dalle richiamate leggi;

= 3 =

in via subordinata e, comunque, al fine di non perdere la disponibilità dell'immobile occupato, il Sig. MARINO' in data 11.11.2009 ha formalizzato presso il detto I.A.C.P. anche istanza di subentro nell'assegnazione dell'immobile ai sensi dell'art. 15 della Legge Regione Puglia n. 54 del 20.12.1984;

= 4 =

ad oggi, nonostante i ripetuti solleciti formalizzati dal Sig. MARINO', l'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi non ha inteso in alcun modo comunicare specificatamente allo stesso MARINO' i motivi per i quali non ritiene di accogliere l'istanza di "regolarizzazione", limitandosi ad insistere, da ultimo con diffida del 17.01.2011, nella richiesta, allo stato illegittima, oltre che illecita, di pagamento del complessivo e cospicuo importo di € 27.398,70, con reiterate minacce di azioni legali per la risoluzione del contratto per morosità;

= 5 =

che il Sig. MARINO' è disoccupato e sopravvive grazie ad un misero sostegno di alcuni familiari.

Questi, con sacrificio, hanno raccolto tra Loro l'importo complessivo di € 8.200,00, quale somma necessaria al MARINO' in relazione ad al buon fine della istanza di regolarizzazione del 01.09.2009

= 6 =

che a sostegno dell'istanza di regolarizzazione del rapporto, a prova della serietà delle intenzioni di sanatoria del rapporto da parte del MARINO' e, infine, per scongiurare una pretestuosa, infondata, illegittima ed illecita azione di risoluzione del contratto per morosità il MARINO' intende fare offerta reale, ai sensi e per gli effetti di legge, dell'importo di € 8.200,00 (ottomiladuecento/00) quale somma pari al 30% della morosità complessiva gravante sull'alloggio ex art. 60 n. 4 Legge Regione Puglia 1/2005, salvo migliore conguaglio e riservandosi, sin d'ora, il diritto di ripetere le somme offerte e versate in eccedenza, nonché di richiedere il ristoro di tutte le spese, oltre all'eventuale risarcimento dei danni subiti, per aver dovuto - suo malgrado ed a causa dell'inerzia dello I.A.C.P. - proporre la presente offerta reale

TANTO PREMESSO

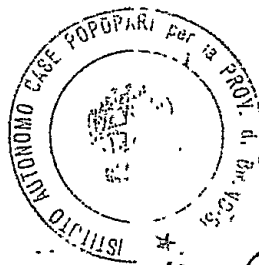
Du. *Rat*

io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Brindisi, mi sono trasferito in questo luogo, e, avuta la presenza personale del signor Prof. Mario Orlando, e previa lettura del ante scritto atto ho fatto allo stesso Sig. Prof. Mario Orlando, nella indicata qualità, offerta reale del suddetto importo di Euro 8.200,00 (ottomiladuecento/00) mediante assegno circolare NON TRASFERIBILE emesso dalle poste Italiane Filiale di San Vito dei Normanni in data 15.3.2011 assegno n. 8925170436-00 intestato a ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI ed ho nello stesso tempo invitato il Sig. Prof. Mario Orlando a rilasciare quietanza e ricevuta di quanto offerto.

Il Signor Prof. Carlo Rocco della Fedele Fede ha dichiarato: Al momento stesso di
non poter accettare le somme pecuniarie offerte (che pecuniarie offerte) riprendendo
di conferire pienamente, né gli offre conferenti, che il successore
dell'Ente: A seguito del rifiuto io non ho mai proposto, né visto di
deporre le somme pecuniarie, che mi sono state offerte, né di legge

Di quanto sopra si fa constare con il presente processo verbale, che
viene letto confermato e sottoscritto.

Brindisi, li 18/03/2011



[Handwritten signature]

IL FUNZIONARIO U.V.E.P. - UFFICIALE CIVILIANO
DEL TRIBUNALE DI BRINDISI.

[Handwritten signature]

E COPIA AUTENTICA DEL SUO ORIGINALE

Brindisi, 18 Marzo 2011 -

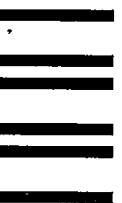
IL FUNZIONARIO U.V.E.P. UFFICIALE CIVILIANO
DEL TRIBUNALE DI BRINDISI.

[Handwritten signature]

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0606 - Mod. 23 IP - MOD. 01304 (EX 114428) - St. (4) Ed. 07/05



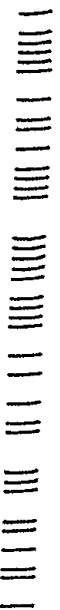
A. R.

postaprioritaria



Da restituire a

FR 00 3014815



Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

BARI
Poste

28.06.1998

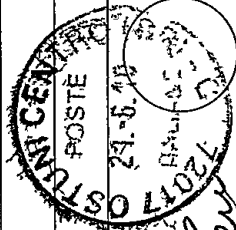
Ad 140668

Italiane

Destinatario AVV. FLORENZATO / x MARINO SOLITARI

Via CONSOLE VITTORE VENEZIA, 37

C.A.P. 72017 Località OSTUNI



21/26/2010 21/26/2010

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

☐ Inviati multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

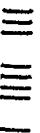
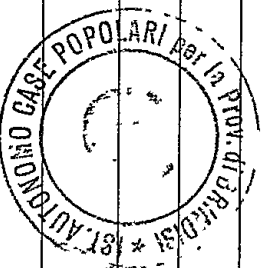
EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 IP - MOD. 01304 (EX 164023) - St. 141 Ed. 07/05



A. R.
postaprioritaria

Da restituire a _____

--	--	--	--	--



fu- per, rto+

Avviso di ricevimento

☐

Raccomandata

☐

Pacco

☐

Assicurata

Euro

121141212866

Numero

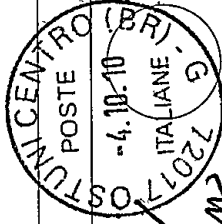
9

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario Ann. Renato Florio

Via Cendolini di Vittorio Veneto 37

C.A.P. 42017 Località Ostuni (BR)



[Signature]

Onofrio

[Signature]

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

• Invi multipli a un unico destinatario

• Sottoscrizione rifiutata

☐

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683EP 0605 - Mod. 23 IP - MOD. 01304 (EX 104429) - St. (4) Ed. 0705



A. R.

postaprioritaria



Da restituire a _____

Fazio
Adinolfi

Avviso di ricevimento

terre



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

13875002036

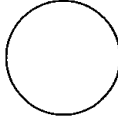
Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario AVV. RENATO FLORE

Via CONVITO VENTO, 37

C.A.P. F201P Località S. VITO DEL NOGHERA



Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

• Inviati multipli a un unico destinatario

• Sottoscrizione rifiutata

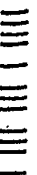
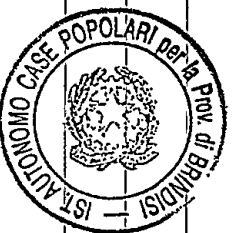
Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0605 - Mod. 23 IP - MOD. 01304 (EX 0683/0605) - St. [3] Ed. 07/05



Da restituire a _____



Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco
☐ Assicurata Euro _____

13563002098 2

Numero

PR

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____



DESTINATARIO MARINO SALVATORE

Destinatario

Via A. LO RE N. 7/A/1

Via

C.A.P. 72019 Località S. VITO DEI NORMANNI

C.A.P.

Località

Monsieur - Lucie 30/10/2019

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

☐ Inviati multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 IP - MOD. 01304 (ex 104223) - St. 14 Ed. 0705



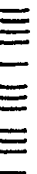
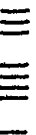
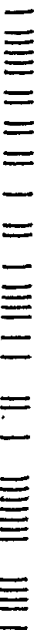
A. R.

postaprioritaria



Da restituire a _____

F9163 Berlin St.



Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata

☐ Pacco

☐ Assicurata

Euro _____

Foruce

13875088259

Numero



Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario *FLARINO' SALVATO*
Via *DORE' 7-A-1*
C.A.P. *42019* Località *San Vito Novarese*



Mario Lucio 22/11/2010 San Vito Novarese

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome)

Data _____ Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

☐ Inviati multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata